



CL-02-18-04/1899/2017/X

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE N° 1899

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: *Venditori occasionali. Tempistiche delle disposizioni di attuazione degli artt. 45-46 e 47 della l.r. 16/2017;*

Premesso che:

L'art. 46 della l.r. 16/2017 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" prevede che:

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

L'art. 47 prevede:

Art. 11 quater.

(Adempimenti comunali).

1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a:

- a) rilasciare il tesserino di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera b);
- b) timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'articolo 11 ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;
- c) ritirare il tesserino di cui all'articolo 11 ter nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 5;
- d) effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter.

2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:

- a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;
- b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;
- c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.

Considerato che

spesso gli oggetti esposti dai venditori occasionali sono di dimensioni molto piccole e, secondo la legge regionale suddetta, devono essere catalogati per categorie e numerati uno ad uno (come ad esempio sassi colorati o centinaia di fumetti collezionati);
negli eventi che si svolgono sul territorio regionale gli operatori non professionali possono avere anche banchi molto ampi e se si pensa a: oggetti da collezionismo, merce d'antiquariato, oggettistica in genere ecc., i beni esposti possono essere in quantità rilevanti;
i venditori occasionali, in assenza di disposizioni di dettaglio, devono pertanto effettuare un minuzioso inventario della merce posta in vendita.

Visto che

l'attività esercitata dal venditore occasionale, secondo la definizione data all'art. 45 della l.r. 16/2017 prevede che il soggetto eserciti l'attività di vendita in modo **occasionale**: ha pertanto il requisito della **sporadicità** e non il carattere della professionalità;
secondo la normativa regionale suddetta, tuttavia, la minuziosa opera di catalogazione e relativo aggiornamento per ogni esposizione richiede molto tempo, ed un impegno che contrasta con l'occasionalità dell'attività di vendita e gli operatori ravvisano su di loro un certo accanimento burocratico.

Rilevato che

l'art. 45 della l.r. 16/2017 richiede disposizioni di attuazione che devono essere individuate ed approvate dalla Giunta regionale, evitando che la normativa stessa produca effetti indesiderati di distorsione della concorrenza;
prevede inoltre idonei strumenti informatici per garantire i suddetti controlli.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

- le tempistiche con cui verranno approvate e rese operative le disposizioni di attuazione degli artt. 45-46 e 47 della l.r. 16/2017;
- quali strumenti verranno individuati per garantire i previsti controlli;
- come si intenda operare durante questo lasso di tempo in cui le disposizioni suddette non sono ancora operative e i venditori occasionali operano con una certa incertezza, ravvisando un disagio nella minuziosa opera di catalogazione della merce esposta.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)